



Unione Europea



**FEAMP**  
PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca



## AVVISO PUBBLICO

### Allegato 1

# DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CARATTERE GENERALE

Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la  
trasformazione

**Misura 5.68 paragrafo 3**  
**Misure a favore della commercializzazione**

Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg.  
(UE) n. 508/2014

# PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

## SOMMARIO

<b>1. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>3</b>
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE) .....	3
1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura) .....	5
1.3 Normativa nazionale .....	8
1.4 Documenti regionali.....	10
<b>2. ACRONIMI E DEFINIZIONI.....</b>	<b>11</b>
<b>3. LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ .....</b>	<b>14</b>
<b>4. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE .....</b>	<b>15</b>
<b>5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....</b>	<b>17</b>
<b>6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE .....</b>	<b>18</b>
6.1 Documentazione comune:.....	18
<b>7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .....</b>	<b>19</b>
7.1 Istruttoria della domanda di sostegno.....	19
7.2 Ricevibilità .....	19
7.3 Ammissibilità .....	20
7.4 Valutazione .....	20
7.5 Graduatoria Provvisoria.....	21
7.6 Graduatoria Definitiva .....	21
7.7 Verifiche per evitare il doppio finanziamento e misure antifrode.....	22
7.8 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario .....	22
7.9 Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (deleghe) .....	23
7.10 Provvedimento di concessione dell'aiuto .....	23
<b>8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....</b>	<b>24</b>
<b>9. REVOCA DEI CONTRIBUTI .....</b>	<b>24</b>
<b>10. RECESSO PER RINUNCIA .....</b>	<b>24</b>
<b>11. DECADENZA DAL SOSTEGNO .....</b>	<b>25</b>
11.1 Rettifiche finanziarie e recuperi.....	25
<b>12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI .....</b>	<b>25</b>
<b>13. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....</b>	<b>26</b>
<b>14. MODIFICA RISORSE FINANZIARIE.....</b>	<b>27</b>
<b>15. GESTIONE DEI RICORSI .....</b>	<b>27</b>
15.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda.....	27
15.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo .....	27
<b>16. RINVIO .....</b>	<b>28</b>
<b>17. ULTERIORI DISPOSIZIONI.....</b>	<b>28</b>
17.1 Tutela della privacy.....	28
<b>18. ALLEGATI.....</b>	<b>29</b>

## **1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)**

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- TFUE - Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 O 2010/C 83/01);
- Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il FEAMP, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul FEAMP;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul FEAMP per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al FEAMP;
- Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il FEAMP;
- Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma

operativo FEAMP Italia 2014-2020” per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

- Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2020) 128 del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del “Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020” per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

## **1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)**

- Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);
- Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Reg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Reg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Reg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Reg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Reg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell’11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l’emblema dell’Unione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare

nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del FEAMP;
- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del FEAMP disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del FEAMP;
- Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal FEAMP;
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al FEAMP e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
- Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del FEAMP;
- Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono

comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del FEAMP;

- Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda le disposizioni transitorie;
- Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del FEAMP al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
- Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
- Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.
- la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del Reg.(UE) n. 508/2014, accettata dalla Commissione con nota Ares(2017)6320627 del 21/12/2017;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli .affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
- la D.D. n. 3695 (Atto n. 92) del 25/07/2019 "Approvazione ed adozione del SI.GE.CO. - Sistema di gestione e controllo per le attività delegate alla Regione Molise in qualità di Organismo Intermedio del P.O. FEAMP Italia 2014/2020 - Art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2020) 128 del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
- la Nota Informativa della DG Mare della Commissione europea (Commission's Directorate-General for Maritime Affairs) "Risposta alla emergenza da Coronavirus a sostegno dei settori della pesca e dell'acquacoltura" del 20 marzo 2020;
- il quadro temporaneo degli Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di Covid-19, approvato dalla Commissione europea lo scorso 20 marzo 2020, successivamente modificato da ultimo con la comunicazione 2021/C 473/01, che ha prorogato ulteriormente la scadenza al 30/06/2022;
- il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

- il Regolamento (UE) n. 560/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Il Regolamento (UE) 2022/1278 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

### 1.3 Normativa nazionale

- L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
- Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 300110 19810 Suppl. Ordinario);
- Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>;
- D.P.R. n. 357/97 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;
- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
- D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
- D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 0 Supplemento Ordinario n. 123);
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma

dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 0 Supplemento ordinario n. 244);
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28/09/2011 Suppl. Ordinario n. 214);
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia;
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 07/10/2015);
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Accordo Multiregionale del 13/08/2020 per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni e le Province autonome, modificato in data 6 agosto 2020 nella seduta in medesima data della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che si allega al presente Decreto, nonché la relativa

Tabella di ripartizione di competenze (Tabella 1) tra Autorità di Gestione (AdG) e Organismi Intermedi (OO.II.).

- Esito della procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli OI del PO FEAMP 2014/2020, di cui alla nota Pemac IV prot. n. 8990 del 10/01/2023 della proposta di modifica del PO mediante procedura semplificata, con cui sono state approvate le Disposizioni attuative di Misura 5.68 par. 3 e dei relativi criteri di ammissibilità, il Piano finanziario del Programma e i singoli Piani degli Organismi Intermedi.
- Esito della procedura di consultazione per iscritto dei componenti il Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP 2014/2020, di cui alla nota Pemac IV prot. n. 29534 del 20/01/2023 della proposta di modifica del PO, con cui sono state approvati: 1) Proposta di modifica del PO (Vers. 10) e dell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278"; 2) Nota metodologica di proposta di modifica del Programma Operativo; 3) Criteri di selezione delle operazioni della Misura 5.68 par. 3.

#### 1.4 Documenti regionali

- Deliberazione della Giunta della Regione Molise n. 423 del 6 settembre 2016 recante: "Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) 508/2014. Presa d'atto del PO FEAMP Italia 2014/2020 e delle Disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del referente dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 06.09.2016 avente per oggetto: "Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg.(UE) n.508/2014. Presa d'atto del Programma Operativo FEAMP Italia 2014- 2020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di gestione. Designazione del Referente dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate", che dà mandato al Responsabile del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca-Attività Venatoria per l'attivazione dei conseguenti adempimenti di cui al PO - FEAMP 2014/2020;
- Convenzione sottoscritta in data 09/11/2016 tra il Direttore Generale della Pesca, quale Autorità nazionale di Gestione del P O - FEAMP, e il Referente Regionale dell'AdG, che ha formalizzato la delega di compiti e funzioni rendendo operativa la qualificazione della Regione Molise come Organismo Intermedio nell'attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020;
- Il documento "Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell'O.I. Regione Molise" approvato con D.G.R. n. 328 in data 08/09/2017 recante "PO FEAMP 2014/2020. Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali del referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Molise" e modificato con D.G.R. n. 65 del 06/02/2018 (II Versione);

**Nel caso di discordanza fra le presenti Disposizioni di carattere generale e il "Manuale delle procedure e dei controlli" approvato con D.G.R. n. 328 del 8 settembre 2017 e s.m.i., prevalgono quelle del Manuale.**

## 2. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa normativa di riferimento:

Acronimi utilizzati	
AC	Advisory Council
AdG	Autorità di Gestione
AdC	Autorità di Certificazione
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di Partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS	Automatic Identification System
ALP	Archivio Licenze Pesca
AMP	Aree Marine Protette
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
ATS	Associazione Temporanea di Scopo
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile
CCAP	Centri di Controllo Area Pesca
CCDA	Common Database on Designated Areas
CCNP	Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR	Comitato Consultivo Regionale
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CEE	Comunità Economica Europea
CGPM	Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE	Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG	Codice Identificativo Gara
C.I.L.	Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A.	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
Co.Ge.Pa	Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME	European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium sized Enterprises
c.p.c.	codice di procedura civile
CTE	Cooperazione Territoriale Europea
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative
DCF	Data Collection Framework
DDG	Decreto del Direttore Generale
DFC	Programma raccolta dati
DGR	Decreto Giunta Regionale
D.I.A.	Dichiarazione di Inizio Attività Decreto Legge
D.L.	Decreto Legge

Acronimi utilizzati	
D. Lgs.	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni Procedurali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA	European Fisheries Control Agency
EMAS	Eco Management and Audit Scheme
EUSAIR	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC	Fondo di Coesione
FEAMP	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG	Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FSE	Fondo Sociale Europeo
GAC	Gruppi di Azione Costiera
GBER	General Block Exemption Regulation
GES	Good Environmental Status
GSA	Geographical SubArea
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS	Irregularities Management System
INN	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
ITI	Investimenti Integrati Territoriali
IVA	Imposta Valore Aggiunto
L.	Legge
MATTM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS	Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS	Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MSFD	Marine Strategy Framework Directive
NCD	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM	Organizzazione Comune dei Mercati
OI	Organismo Intermedio
OO.II.	Organismi Intermedi
OP	Organizzazioni di Produttori
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdGL	Piani di Gestione Locale
PdV	Piano di Valutazione
PE	Parlamento Europeo
PEC	Posta Elettronica Certificata
PES	Payments for Ecosystem Services

Acronimi utilizzati	
<b>PGN</b>	Piani di Gestione Nazionali
<b>PMA</b>	Progetto di Monitoraggio Ambientale
<b>PMI</b>	Politica Marittima Integrata
<b>Pmi</b>	Piccole e medie imprese
<b>PO</b>	Programma Operativo
<b>POR</b>	Programma Operativo Regionale
<b>PRA</b>	Piani di Rafforzamento Amministrativo
<b>PSA</b>	Piano Strategico Acquicoltura
<b>PSL</b>	Piano di Sviluppo Locale
<b>PSRN</b>	Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
<b>PSSA</b>	Aree Marine Particolarmente Sensibili
<b>QSC</b>	Quadro Strategico Comune
<b>RadG</b>	Referente/Responsabile Autorità di Gestione
<b>RAA</b>	Relazione Annuale di Attuazione
<b>RAE</b>	Relazione Annuale di Esecuzione
<b>RadG</b>	Responsabile Autorità di Gestione
<b>RdM</b>	Responsabile di Misura
<b>RFMOs</b>	Regional Fisheries Maritime Organisations
<b>RMS</b>	Rendimento Massimo Sostenibile
<b>RPM</b>	Reparto Pesca Marittima
<b>ROT</b>	Responsabile Obiettivi Tematici
<b>S.A.L.</b>	Stato di Avanzamento Lavori
<b>SANI 2</b>	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
<b>S.C.I.A</b>	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
<b>SFOP</b>	Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
<b>SFC</b>	System for Fund management in the European Community
<b>SIAN</b>	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
<b>SIE</b>	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
<b>SIC</b>	Siti di Importanza Comunitaria
<b>SIGECO</b>	Sistema di Gestione e Controllo
<b>SIPA</b>	Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura
<b>SMI</b>	Sorveglianza Marittima Integrata
<b>SNB</b>	Strategia Nazionale per la Biodiversità
<b>SNV</b>	Sistema Nazionale di Valutazione
<b>STECF</b>	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
<b>TAR</b>	Tribunale Amministrativo Regionale
<b>TFUE</b>	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
<b>TU</b>	Testo Unico
<b>TUSL</b>	Testo Unico Sicurezza Lavoro
<b>UE</b>	Unione Europea
<b>VAS</b>	Valutazione Ambientale Strategica
<b>VEXA</b>	Valutazione Ex –Ante
<b>VIA</b>	Valutazione Impatto Ambientale
<b>VMS</b>	Vessels Management System
<b>WFD</b>	Water Framework Directive
<b>ZAA</b>	Zone Allocate all' Acquicoltura
<b>ZMP</b>	Zone Marine Protette
<b>ZPS</b>	Zone di Protezione Speciale
<b>ZSC</b>	Zone Speciali di Conservazione

### 3. LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ

I criteri di ammissibilità sono validi sull'intero territorio nazionale. In caso di attivazione di una Misura a "titolarità", è stato individuato come criterio di ammissibilità trasversale comune e imprescindibile per tutte le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sui fondi FEAMP, la coerenza dell'intervento con quanto previsto dal Programma.

Per quanto riguarda l'attivazione a "regia" delle misure, in linea generale sono state individuate tre tipologie di criteri:

- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell'operazione.

In fase di attivazione della Misura l'O.I. Regione Molise ha selezionato i medesimi criteri indicati dall'AdG.

Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la determinazione dell'ammissibilità al cofinanziamento:

- è obbligatoria l'applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- il richiedente non rientri tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
- il richiedente non rientri nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- l'armatore dell'imbarcazione sia iscritto nel Registro delle Imprese di pesca;
- l'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi investimenti che apportano modifiche all'imbarcazione da pesca;
- l'operazione concorra al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto segue:

- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari, saranno attivate anche le operazioni a "titolarità";
- con riferimento al criterio generale di ammissibilità "Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012" si ricorda che ai sensi

dell'art. 131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);

- in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al "primo ingresso nel settore della pesca" (art. 46 Par. 2), si specifica che per "primo ingresso nel settore" si intende l'attivazione della Partita IVA del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
- per "nuova impresa acquicola" si intende quell'impresa richiedente che abbia attivato la Partita IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- si precisa che per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore, per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, etc.), per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
- con riferimento all'art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per "operatore" si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
- per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art.9 del D. Lgs 231/2001.

#### **4. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE**

I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali finanziate, la cui verifica consente un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un'unica domanda. Si distinguono tre tipologie di criteri:

- criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi SIE o strategie macroregionali, etc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione;
- criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il beneficiario della Misura sia riconducibile ad un'unica fattispecie;
- criteri specifici dell'operazione si riferiscono alle caratteristiche dell'operazione da realizzare quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare. Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:

- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del proponente), elementi oggettivi ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG ha individuato un valore di riferimento per l'attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad una soglia minima o massima (min. o max).

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di selezione. In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio calcolato secondo le modalità previste nelle Disposizioni attuative specifiche di misura.

Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell'Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le misure del Programma.

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:

- principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.

L'O.I. Regione Molise garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di selezione adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.

Con riferimento alla pubblicizzazione dei criteri di selezione, l'attuazione del principio è garantita, in particolare, attraverso:

- la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza sul sito del MIPAAF e/o degli OO.II., in modo da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari;
- la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni (bandi/disciplinari, etc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati.

Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito attraverso la pubblicazione della graduatoria.

Al fine di garantire una corretta interpretazione dei criteri di selezione si precisa quanto segue:

- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore, per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
- con riferimento all'art. 4, par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per "operatore" si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

## **5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

L'invio delle domande di sostegno e la pertinente documentazione di cui al par. 6, dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo la pubblicazione dei bandi sul BURM mediante:

- 1 spedizione a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo "Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca-ARSARP" - "Servizio Innovazione, Formazione, Associazionismo, Cultura d'impresa, Valorizzazione produzioni" - Via G.B. Vico n. 4, 86100 Campobasso (CB);
- 2 consegna a mano al seguente indirizzo "Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca - ARSARP" - "Servizio Innovazione, Formazione, Associazionismo, Cultura d'impresa, Valorizzazione produzioni" - Via G.B. Vico n. 4, 86100 Campobasso (CB);
- 3 invio tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail:

[arsarp@legalmail.it](mailto:arsarp@legalmail.it) specificando nell'oggetto la dicitura "FEAMP 2014-2020 - Domanda di sostegno relativa alla Misura 5.68 par. 3 - nome mittente";

Qualora il progetto sia inviato con più email PEC, nell'oggetto dovrà comparire: "FEAMP 2014- 2020 - Domanda di sostegno relativa alla Misura 5.68 par. 3 - nome mittente".

La modulistica afferente le domande di contributo è resa disponibile al seguente indirizzo web: [www.regione.molise.it](http://www.regione.molise.it).

Nel caso in cui la domanda sia spedita a mezzo raccomandata A/R (punto 1 precedente) o consegnata a mano direttamente agli Uffici ARSARP (punto 2), la stessa deve pervenire in plico chiuso e la documentazione cartacea deve essere accompagnata da una copia in formato digitale su idoneo supporto (preferibilmente pen drive USB) a pena di esclusione. All'esterno del plico devono essere riportati i dati identificativi del mittente e la dicitura "FEAMP 2014-2020 - Domanda di sostegno relativa alla Misura 5.68 par. 3. In caso di invio a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.

Le domande di sostegno presentate al di fuori del termine di scadenza sopra indicato sono dichiarate non ricevibili e vengono archiviate. Le domande presentate e ricevute entro i termini di scadenza saranno istruite e selezionate insieme.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione comune descritta di seguito e quella prevista nelle disposizioni attuative specifiche.

Nella domanda i candidati devono indicare il proprio indirizzo, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata, tale indicazione è fondamentale per ritenere la domanda completa.

## 6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Sulla base delle caratteristiche progettuali e dei requisiti da dimostrare, alla domanda di contributo dovrà essere allegata la pertinente documentazione di seguito elencata<sup>1</sup> a pena di esclusione:

### 6.1 Documentazione comune:

- domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Le domande devono essere presentate secondo quanto stabilito dalle Disposizioni attuative specifiche del bando e redatte secondo l'**Allegato A**;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia), ove pertinente.

---

<sup>1</sup> L'Arsarp Molise potrà richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta utile ai fini di un corretto esame delle domande. Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali. Non potranno essere richiesti al beneficiario documenti già in possesso della pubblica amministrazione (ai sensi della Legge 183/2011).

Oltre alla documentazione sopra elencata, ove necessario per specifiche esigenze istruttorie, potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione (solo soggetti costituiti in forma societaria):

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno.

Nella circostanza che la documentazione presentata non fosse sufficiente per un esauriente esame della pratica si farà ricorso al principio del soccorso istruttorio ai fini dell'acquisizione di ulteriore e specifica documentazione.

## **7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

L'istruttoria è avviata a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno presso l'ARSARP.

Ai fini del controllo, sia amministrativo che tecnico, l'ARSARP può richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990, documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erranee od incomplete, etc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria.

I termini per la chiusura del procedimento (concessione del sostegno, liquidazione, ecc.) sono stabiliti in 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990. Tali termini decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi del par. 6 dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e possono essere sospesi per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

### **7.1 Istruttoria della domanda di sostegno**

L'ARSARP, ricevute le domande di sostegno, provvede ad avviare tempestivamente il procedimento per la valutazione delle stesse e ad inviarne comunicazione agli interessati.

Alle istanze si assegna un numero di protocollo di arrivo e un codice alfanumerico univoco da utilizzarsi in tutta la corrispondenza conseguente. Il codice univoco è composto da tre sezioni distinte: numero progressivo, identificazione della misura e ultime due cifre dell'anno del bando.

Il procedimento istruttorio della domanda di sostegno prevede la verifica di ricevibilità successivamente, le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità; in ultimo, le domande ammissibili sono sottoposte alla procedura di valutazione con l'assegnazione dei punteggi previsti dai criteri di selezione indicati nelle "Disposizioni attuative di misura", ai fini del collocamento nella graduatoria.

### **7.2 Ricevibilità**

L'ARSARP verifica la ricevibilità della domanda sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto dei termini previsti per la presentazione;

- completezza dei dati riportati nel modello di domanda;
- corretta sottoscrizione del modello di domanda.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta la non ricevibilità della domanda con conseguente archiviazione della stessa e comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.

La domanda deve essere completa della documentazione indicata nelle Disposizioni attuative di misura, tuttavia, nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa, l'ARSARP può chiedere integrazioni.

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte all'esame di ammissibilità.

### **7.3 Ammissibilità**

Le domande ricevibili sono sottoposte alla verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nelle Disposizioni attuative di misura.

La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata dall'ARSARP – sia di carattere soggettivo, sia oggettivo - comporta l'esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento; inoltre, nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, rese nell'ambito di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Agenzia procede all'archiviazione dell'istanza (con relativa comunicazione dell'esclusione al titolare) e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale.

La fase di Ammissibilità comprende anche la verifica della rispondenza dell'operazione per la quale è richiesto il sostegno del FEAMP agli obiettivi ed alle finalità della misura del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente all'ARSARP tutte le variazioni riguardanti i dati indicati nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Inoltre, sarà cura dell'ARSARP verificare la regolarità contributiva e fiscale e acquisire la certificazione antimafia per compensazioni di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente (150.000,00 euro).

Se ritenuto necessario, l'ARSARP potrà effettuare sopralluoghi aziendali e, a conclusione delle verifiche tecnico- amministrative, verrà redatto il relativo verbale istruttorio ed acquisito agli atti (fascicolo della domanda/operazione).

### **7.4 Valutazione**

L'ARSARP svolge la fase di selezione delle domande considerate ammissibili mediante assegnazione di un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di selezione riportati nelle "Disposizioni attuative specifiche di misura" allegate all'avviso.

Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e, di conseguenza, i relativi punteggi esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno e che siano stati oggetto di verifica ed attribuzione nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa.

Nella fase di valutazione sono esaminate le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore.

Le istanze inserite nella graduatoria di merito sono ammesse a contributo secondo l'ordine derivante dalla stessa graduatoria. In caso di parità di punteggio è assegnata priorità alla domanda presentata dal soggetto più giovane (età media nel caso di più pescatori).

L'assegnazione del punteggio porta alla formulazione di una graduatoria dapprima "provvisoria" ed in seguito "definitiva", come descritto nei paragrafi successivi.

### **7.5 Graduatoria Provvisoria**

L'ARSARP, sulla base dei punteggi attribuiti in fase di valutazione delle domande di sostegno ricevute, procede alla stesura della graduatoria provvisoria. Detta graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute ammissibili al contributo distinte per settore (pesca e acquacoltura), corredate dal relativo punteggio, e del contributo richiesto nonché di quelle non ammissibili e non ricevibili per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.

La graduatoria provvisoria viene approvata con provvedimento della Regione Molise - Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria" e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web istituzionale [www.regione.molise.it](http://www.regione.molise.it).

La pubblicazione della graduatoria provvisoria assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito o, in alternativa, di avvio del procedimento di esclusione (per le domande non ammesse).

In questa fase, il beneficiario può fare richiesta di riesame inerente al punteggio attribuito o sulle motivazioni determinanti l'esclusione dal sostegno nella fase di ammissibilità, entro 30 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria.

Una volta pubblicati gli elenchi provvisori, trascorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ed in mancanza di richieste di riesame la graduatoria diventa definitiva.

Nel caso in cui, invece, pervenissero richieste di riesame, l'ARSARP valuta gli esiti dell'istruttoria alla luce delle osservazioni e/o degli elementi integrativi prodotti dal richiedente. L'ARSARP indica la motivazione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni nel provvedimento finale.

Soltanto dopo la valutazione delle eventuali domande sottoposte a riesame viene stilata la graduatoria definitiva.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema informativo di riferimento (SIPA).

### **7.6 Graduatoria Definitiva**

La Regione Molise - Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria" procede alla stesura della graduatoria definitiva contenente:

- l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento distinte per settore (pesca e acquacoltura), il relativo punteggio e il contributo spettante;
- l'elenco delle domande di sostegno non ammissibili con la relativa esplicitazione delle motivazioni di esclusione.

La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore del Servizio “Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria”, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web istituzionale.

La pubblicazione della graduatoria assolve l’obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio attribuito nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema informativo di riferimento (SIPA).

### **7.7 Verifiche per evitare il doppio finanziamento e misure antifrode**

L’ARSARP esegue le verifiche necessarie a evitare il doppio finanziamento di un’operazione, ai sensi dell’art. 111 del Reg. (CE) n. 1605/2002; a tal fine il beneficiario finale del sostegno dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- assicurare l’utilizzo di un sistema di contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/13 art. 125, par. 4 lett. b; obbligatorio per le transazioni effettuate a partire dalla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.M.;
- indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all’operazione, come indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 in cui è stata data attuazione all’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 che prevede che, a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici certificati;
- dichiarare di non aver richiesto od ottenuto in relazione alla medesima imbarcazione da pesca, o impianto di acquacoltura, altre compensazioni ex art. 68 par. 3 Feamp a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale;
- garantire l’accesso e la consultazione alla documentazione contabile e dei luoghi, con il fine di permettere a Regione Molise - Servizio “Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria” di effettuare, se da questa ritenuto opportuno, verifiche prima della concessione del contributo;

### **7.8 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario**

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente all’ARSARP eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, sia ad elementi connessi alla quantificazione dei criteri di selezione delle domande.

Nel primo caso, a seguito della richiesta di riesame per una domanda di sostegno dichiarata non ammissibile, all’atto della pubblicazione della graduatoria provvisoria, l’Agenzia può acquisire integrazioni documentali concernenti le variazioni intervenute - sia con riferimento ai criteri di ammissibilità soggettivi, sia a quelli oggettivi – e verificare con ciò l’esito della richiesta di riesame stessa.

Nel secondo caso, qualora, in presenza di una richiesta di riesame, il richiedente comunichi all’ARSARP variazioni incidenti sulla quantificazione del punteggio, per fatti volontariamente

accaduti nel periodo compreso tra la presentazione iniziale della domanda e la formazione della graduatoria di merito provvisoria, ciò non potrà in alcun caso comportare un aumento del punteggio già assegnato e, più in generale, un vantaggio per il richiedente; al contrario, se del caso, esse ne potranno determinare una diminuzione.

Successivamente alla concessione e accettazione del contributo da parte del beneficiario, conseguente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, non sarà preso in considerazione alcun riesame dell'istanza.

### **7.9 Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (deleghe)**

La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.

I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono i seguenti:

- atto di conferimento in forma scritta da parte del soggetto delegante;
- sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici del delegante, nome e cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, nome e cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante.

Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido del delegante. Inoltre, il delegato dovrà portare un proprio documento di identità quando esegue l'operazione specificata dalla delega, in modo da permetterne l'identificazione.

Tutti i dati personali e sensibili contenuti nella delega sono trattati ai sensi della vigente normativa che disciplina la tutela della privacy (codice in materia di protezione dei dati personali - emanato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che razionalizza, semplifica e coordina in un "Testo Unico" le precedenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali).

### **7.10 Provvedimento di concessione dell'aiuto**

Le risorse finanziarie disponibili sono assegnate sino a concorrenza con l'ammontare indicato nell'avviso.

L'atto di concessione del contributo in favore del beneficiario è emesso da Regione Molise - Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria" a chiusura della fase istruttoria.

Il suddetto provvedimento riporta le seguenti informazioni:

- premesse normative;
- riferimento all'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;

- riferimenti dei vari atti procedimentali (istruttoria);
- dati relativi all'ammontare dell'investimento ammesso ed al contributo concesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con la specifica delle quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale (quota UE 50%, quota FdR 35%, quota regionale 15%).

L'Atto di concessione del contributo viene notificato a mezzo PEC al soggetto beneficiario interessato. La perdita dei requisiti, qualora comporti il venir meno dei presupposti per la collocazione utile in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'atto di concessione, maggiorate degli interessi legali. Con la notifica dell'atto di concessione viene comunicato il Codice Unico Progetto (CUP) assegnato. L'atto di concessione può essere soggetto a modifica su richiesta del beneficiario. Tutte le attività vengono registrate sul Sistema informativo di riferimento.

## **8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il contributo non è cumulabile con altri ottenuti dal beneficiario per le medesime finalità ed è erogato in una o più soluzioni in funzione della disponibilità finanziaria dell'Amministrazione.

Per quanto non specificato valgono e si applicano le disposizioni del "Manuale delle procedure e dei controlli" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 08 settembre 2017 e revisionato con successiva D.G.R. n. 65 del 08.02.2018 (versione II).

## **9. REVOCA DEI CONTRIBUTI**

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, qualora la Regione Molise - Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria" o l'ARSARP accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione.

La Regione Molise - Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria" procede al recupero degli importi già versati gravati delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Sono fatte salve tutte le altre iniziative di rivalsa a termini di legge. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **10. RECESSO PER RINUNCIA**

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una domanda di sostegno. L'istanza di rinuncia, deve essere presentata dal beneficiario via posta elettronica certificata al Servizio competente della Regione Molise all'indirizzo PEC. [regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui la Regione Molise abbia comunicato al beneficiario

la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è altresì consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

## **11. DECADENZA DAL SOSTEGNO**

Nella fase successiva all'ammissione di un'operazione, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno.

La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione di rinuncia del beneficiario o per iniziativa di Regione Molise - Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria", che la può rilevare sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco.

La valutazione delle condizioni di decadenza è in capo alla Regione Molise - Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria", che esprime le relative motivazioni.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema informativo di riferimento.

### **11.1 Rettifiche finanziarie e recuperi**

Una volta accertata l'esistenza di un'irregolarità, la Regione Molise - Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria", ai sensi dell'art. 122, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013, provvede all'attuazione di adeguate misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati secondo le procedure descritte al paragrafo "Procedura di recupero" del Manuale delle procedure e dei controlli approvato con D.G.R. n. 328 del 08.09.2017.

Le rettifiche, ai sensi del art. 143 del Reg. (UE) 1303/2013, consistono in una revoca totale o parziale del contributo pubblico concesso. I contributi svincolati a seguito delle rettifiche finanziarie, saranno riutilizzati nell'ambito dello stesso PO - FEAMP.

Nel caso in cui l'irregolarità venga riscontrata dopo il pagamento del contributo, la Regione Molise Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria" procede al recupero delle somme indebitamente versate anche attraverso compensazione nella eventuale successiva richiesta di erogazione, notificando al beneficiario il relativo provvedimento amministrativo.

## **12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI**

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art.140 del Reg. (UE) 1303/2013.

Tutti i beneficiari devono istituire un sistema trasparente di contabilità del progetto. È necessario, inoltre, che ogni beneficiario mantenga l'evidenza di una contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa al progetto rispetto alle spese relative ad altre attività.

Per ciascuna fase del processo di attuazione deve esistere la relativa documentazione, su

supporto cartaceo o non, mediante la quale è possibile ricostruire tutta la storia attuativa di ogni singola operazione.

I Regolamenti comunitari prevedono una disciplina organica in materia di disponibilità e conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese per le operazioni a valere sul Programma Operativo FEAMP.

La documentazione detenuta dai beneficiari, deve essere conservata per il periodo specificato dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 (5 anni). Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

La documentazione inerente l'operazione deve essere messa a disposizione per le ispezioni e le verifiche della Commissione e della Corte dei Conti Europea e delle altre autorità competenti e se richiesti ne devono essere forniti estratti o copie.

In occasione dei controlli di primo livello il personale incaricato procede all'accertamento della sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della completa ed idonea documentazione amministrativo-contabile in originale.

I beneficiari saranno informati preventivamente dall'O.I. su eventuali modifiche apportate al termine di conservazione previsto dal Regolamento connesso alle chiusure annuali, se dovute alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della UE.

I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, quali:

- fotocopie di documenti originali;
- microschede di documenti originali;
- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.

### **13. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Come previsto dal punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando i seguenti elementi:

- a) emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
- b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE (fondi Strutturali e di Investimento Europei).

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi nelle seguenti modalità:

- a) fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nel successivo paragrafo, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000,00 euro;
- b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.

#### **14. MODIFICA RISORSE FINANZIARIE**

Qualora le risorse non fossero sufficienti per tutte le istanze ammissibili pervenute, la Regione Molise si riserva di potenziare la dotazione finanziaria della Misura, sia attraverso risorse derivanti da rimodulazione del Piano Finanziario sia attraverso risorse afferenti la nuova programmazione Feampa.

#### **15. GESTIONE DEI RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

##### **15.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda**

Contro il mancato accoglimento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, secondo quanto disciplinato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli di cui alla D.G.R. n. 328 del 08/09/2017 e successiva D.G.R. n. 65 del 08/02/2018 e come di seguito indicato:

1. ricorso gerarchico al Referente dell'AdG, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'ente competente sull'istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente. Trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro i termini e nei modi disciplinati dal Dlgs 104/2010 e s.m.i. (di norma 60 giorni dal ricevimento della comunicazione);
3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

##### **15.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi, secondo quanto disciplinato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli di cui alla

D.G.R. n. 328 del 08/09/2017 e successiva

D.G.R. n. 65 del 08/02/2018:

1. ricorso gerarchico entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'ente competente sull'istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente. Trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.
2. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## **16. RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO - FEAMP 2014/2020, al Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali), alle Disposizioni Attuative Specifiche, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nelle presenti Disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## **17. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

La Regione Molise si riserva la facoltà di sospendere o annullare il presente bando senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Disposizioni attuative di carattere generale si rinvia al "Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali del referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Molise" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 08.09.2017.

### **17.1 Tutela della privacy.**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dalla Regione Molise, Dipartimento Secondo – Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura e Pesca – Attività Venatoria, per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche con l'utilizzo di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all'avviso medesimo.

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMP. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del dirigente del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura e Pesca – Attività Venatoria che è anche il titolare del trattamento dei dati stessi.

## **18. ALLEGATI**

A) DOMANDA DI SOSTEGNO

## Allegato A: Domanda di sostegno

Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca - ARSARP  
Servizio Innovazione, Formazione, Associazionismo, Cultura d'impresa, Valorizzazione produzioni  
VIA G.B. Vico, 4 - 86100 CAMPOBASSO  
[arsarp@legalmail.it](mailto:arsarp@legalmail.it)

<b>PROTOCOLLO:</b>	<b>DOMANDA DI SOSTEGNO – PO-FEAMP 2014/2020</b> REGG. (UE) n. 1303/2013, n. 508/2014, n. 1278/2022
<b>AUTORITÀ DI GESTIONE</b> <b>Regione Molise</b>	MISURA: 5.68-3 “Favorire la commercializzazione e la trasformazione” AVVISO PUBBLICO BURM n. _____ del _____

Domanda iniziale     Domanda di rettifica della domanda n.

### A - TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

Individuale     Collettiva

### B - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale: _____	Partita IVA	
Numero REA	COD. Iscrizione INPS	
Cognome o Ragione Sociale	Nome	
Data di nascita __ / __ / __	Sesso	Comune di nascita ( _ _ )
Intestazione della Partita IVA		

#### Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.	Tel.	Cell.
Comune	Prov.	CAP
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):		

#### Rappresentante legale

Codice Fiscale: _____		
Cognome o Ragione sociale	Nome	
Data di nascita __ / __ / __	Sesso	Comune di nascita ( _ _ )
Indirizzo e n.civ.	Tel.	Cell.
Comune	( _ _ )	CAP

## C - COORDINATE PER IL PAGAMENTO

### SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE

Cod. Paese	Cod. Contr. Intern.	Cod. Contr. Naz.	ABI	CAB	n. Conto corrente
<input type="text"/>					

Istituto: ....

## D - ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014

Priorità Obiettivo Tematico Misura/Sottomisura

5

3

5.68 par. 3

Descrizione operazione: compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

### Tipologia beneficiario

Microimpresa  Piccola Impresa  Impresa di PESCA  Impresa di ACQUACOLTURA

Forma giuridica:

PESCA		ACQUACOLTURA	
periodo <sup>1</sup>		periodo:	
giorni di armamento nel periodo <sup>2</sup>	n.	tip. di impianto	mitili
attrezzo principale di pesca <sup>3</sup>	Cod.	fattore K	€/t
lunghezza fuoritutto (LOA)	mt	prod. comm. 2021	t/anno
fattore K	€/kW	Indennità mensile	€
potenza principale apparato motore	kW	Indenn. comp. richiesta <sup>4</sup>	€
indennità mensile (K * kW)	€		
indennità complessiva richiesta <sup>5</sup>	€		

## E - LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

<input type="checkbox"/> Aree Natura 2000	<input type="checkbox"/> ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
<input type="checkbox"/> ZPS – Zone di Protezione Speciale	<input type="checkbox"/> ZVN - Zone Vulnerabili ai Nitrati
<input type="checkbox"/> SIC – Siti di Importanza Comunitaria	<input type="checkbox"/> Aree Direttiva 2000/60/CE
<input type="checkbox"/> ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali	<input type="checkbox"/> Altre Aree Protette o Svantaggiate
	<input type="checkbox"/> Tutto il territorio regionale

<sup>1</sup> Periodo per cui si richiede la compensazione: max 24 febbraio-31 dicembre 2022

<sup>2</sup> Max 310 gg

<sup>3</sup> Riportare il pertinente codice della tabella allegata

<sup>4</sup> Moltiplicare l'indennità mensile per 12. Max € 360.000 per impresa acquicola.

<sup>5</sup> Moltiplicare l'indennità mensile per i giorni totali di armamento/30. Max € 80.000 per imbarcazione.

**F - CRITERI E OBBLIGHI**

<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ</b>	
Cod. Criterio	Descrizione criterio
<input type="checkbox"/> G.1	Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<input type="checkbox"/> G.2	Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
<input type="checkbox"/> R.1	Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<input type="checkbox"/> R.2	Il richiedente deve essere attivo, al momento della presentazione dell'istanza e nel periodo di richiesta della compensazione
<input type="checkbox"/> O.1	L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
<input type="checkbox"/> O.2	Nel caso delle imprese di pesca, esse non hanno posto l'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, in arresto temporaneo sia obbligatorio che facoltativo per l'intero periodo di eleggibilità della spesa, ovvero dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022

<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>				
Cod. Criterio	Descrizione criterio	Coefficiente C ( $0 < C < 1$ )	Peso	Punti autodeterm.
<input type="checkbox"/> T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	$C = 1/\text{giorni dall'avviso}$	5	
<input type="checkbox"/> R1	Maggiore numero di Kw (imprese di pesca)	$C = \text{Potenza principale (kW)}/500$	55	
<input type="checkbox"/> R2	Volume della produzione commercializzata nell'anno 2021 (imprese di acquacoltura)	$C=0 \leq 200 \text{ t/anno}$ $C=1 > 200 \text{ t/anno}$	55	
<input type="checkbox"/> R3	Percentuale di mancata compensazione tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo (80.000 per le imprese di pesca e 360.000 per quelle acquicole) e quella scaturente dall'applicazione della metodologia	$C=0 \leq 50\%$ $C=1 > 50\%$	40	
			<b>TOTALE PUNTI</b>	

**G - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA<sup>6</sup>**

	<b>IMPRESE DI PESCA</b>
<input type="checkbox"/>	Attestazione dell'Ufficio Marittimo riportante i periodi di armamento
<input type="checkbox"/>	Copia conforme all'originale del ruolino di equipaggio
<input type="checkbox"/>	Estratto RRNNMMGG
<input type="checkbox"/>	Licenza di pesca
<input type="checkbox"/>	Licenza di navigazione
<input type="checkbox"/>	
	<b>IMPRESE DI ACQUACOLTURA</b>
<input type="checkbox"/>	Concessione demaniale
<input type="checkbox"/>	Copia del bilancio anno 2021 o conto economico
<input type="checkbox"/>	Fatture di vendita 2021 con elenco riepilogativo
<input type="checkbox"/>	

<sup>6</sup> Nella circostanza che la documentazione presentata non fosse sufficiente per un esauriente esame della pratica è previsto il ricorso al principio del soccorso istruttorio ai fini dell'acquisizione di ulteriore e specifica documentazione.

## H - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto:

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. (UE) 508/2014 e s.m.i., come dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020. A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,

**DICHIARA, ai sensi dell'art. e 47 del D.P.R. n° 445/2000 :**

- di applicare il CCNL di riferimento (per imprese che utilizzino personale dipendente);
- di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046;
- di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- di essere impresa attiva, al momento della presentazione dell'istanza e nel periodo di richiesta della compensazione;
- che l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
- di non aver posto l'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, in arresto temporaneo sia obbligatorio che facoltativo per l'intero periodo di eleggibilità della spesa, ovvero dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022 (per le imprese di pesca);
- di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (vedi Sezione: *"Adesione alle misure del Reg. (UE) n. 508/2014"*);
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell'Avviso pubblico di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 modificata con Decisione della Commissione C(2018) 6576, per accedere alla misura prescelta;
- di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
- di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;

- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- che non ha richiesto od ottenuto in relazione alla medesima imbarcazione da pesca, o impianto di acquacoltura, altre compensazioni ex art. 68 par. 3 FEAMP a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della L. n.575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità per l'Ente liquidatore di provvedere all'erogazione del pagamento;
- che ai fini della determinazione dell'indennità di cui all'art. 68 par. 3 FEAMP, i dati di seguito riportati dell'unità da pesca sulla quale si chiede la compensazione, corrispondono ai dati ufficiali riportati sui documenti rilasciati dalle competenti autorità marittime (per le imprese di PESCA):

Iscrizione al Registro Imprese Pesca (RIP)	.....
Armatore	.....
Proprietario dell'imbarcazione	.....
Numero di registro della flotta dell'Unione	.....
Nome del peschereccio	.....
Marcatatura esterna	.....
Paese di immatricolazione	.....
Porto di immatricolazione	.....
Potenza del motore (kW)	.....
Lunghezza Fuoritutto (LOA)	.....
Attrezzo principale in licenza nel periodo di richiesta della compensazione	.....

- che ai fini della determinazione dell'indennità di cui all'art. 68 par. 3 FEAMP, il dato relativo alla produzione commercializzata/conferita nell'anno 2021 sulla quale si richiede il contributo, corrisponde ai dati riportati sui documenti fiscali di vendita ovvero (per le imprese di ACQUACOLTURA):

Generalità dell'impresa beneficiaria		.....	
Tipologia di impianto	<b>Mitili</b>	Produzione commercializzata 2021	<b>T</b> .....

## AUTORIZZA

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità;
- la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;

## SI IMPEGNA INOLTRE

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno agli affari marittimi e alla pesca e dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione UE;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) 508/2014 Capo VI.

## PRENDE ATTO

- che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

## I - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

### ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:

Numero documento:

Rilasciato da:

il:

Data di scadenza:

### LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

il:

IN FEDE

Firma del beneficiario o del rappresentante legale

**J - CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE** (in caso di presentazione tramite intermediario)**DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO**

Codice Fiscale_____	Partita IVA	
Numero REA	COD. Iscrizione INPS	
Cognome o Ragione Sociale	Nome	
Data di nascita __ / __ / _____	Sesso	Comune di nascita ( _ _ )
Intestazione della Partita IVA		

**ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO**

1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. alla domanda è stata allegata la documentazione elencata nella sezione "G - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA"

L'intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

<i>Nome Cognome</i>	Firma
<i>Indirizzo</i>	
<i>Recapito email</i>	
<i>Recapito cellulare</i>	

**K - RICEVUTA DI ACCETTAZIONE** (per domande consegnate a mano)

Ufficio/Sportello: ARSARP - "Servizio Innovazione, Formazione,..." - Campobasso

Oggetto: DOMANDA DI SOSTEGNO – PO-FEAMP 2014/2020, Mis. 5.68-3

Data di presentazione: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

N. Protocollo: \_\_\_\_\_

Timbro dell'ufficio e firma del responsabile

--

**ALLEGATO**

PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 - Allegato XIII: Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278

Cod.	<b>PESCA<sup>7</sup></b>	Lunghezza fuoritutto	<b>K<sup>8</sup></b> €/kW
D	DRAGHE IDRAULICHE	L= 12-18	<b>4,55</b>
S1	STRASCICO	L= 06-12	<b>10,87</b>
S2	STRASCICO	L= 12-18	<b>20,21</b>
S3	STRASCICO	L= 18-24	<b>29,37</b>
S4	STRASCICO	L= 24-40	<b>39,60</b>
S5	STRASCICO	L= 40-XX	<b>57,73</b>
P1	PALANGARI	L= 12-18	<b>7,36</b>
P2	PALANGARI	L= 18-24	<b>8,61</b>
A1	PICCOLA PESCA < 12 LFT	L= 00-06	<b>5,18</b>
A2	PICCOLA PESCA < 12 LFT	L= 06-12	<b>5,88</b>
A3	PICCOLA PESCA > 12 LFT	L= 12-18	<b>7,37</b>
C1	CIRCUIZIONE	L= 06-12	<b>15,82</b>
C2	CIRCUIZIONE	L= 12-18	<b>5,56</b>
C3	CIRCUIZIONE	L= 18-24	<b>7,05</b>
C4	CIRCUIZIONE	L= 24-40	<b>7,48</b>
C5	CIRCUIZIONE	L= 40-XX	<b>1,26</b>
R1	RAPIDI	L= 12-18	<b>18,07</b>
R2	RAPIDI	L= 18-24	<b>29,27</b>
R3	RAPIDI	L= 24-40	<b>38,11</b>
V1	VOLANTE	L= 12-18	<b>21,23</b>
V2	VOLANTE	L= 18-24	<b>22,94</b>
V3	VOLANTE	L= 24-40	<b>18,63</b>

	<b>ACQUACOLTURA<sup>9</sup></b>		<b>K<sup>10</sup></b> €/ton
	Mitilicoltura ed Ostricoltura		<b>11,41</b>

<sup>7</sup> Estratto della tabella 2.6.1 calcolo del valore K per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo

<sup>8</sup> K = indennità mensile per kW di potenza principale del motore

<sup>9</sup> Estratto della tabella 3.8.2 Valori annuali e mensile dell'indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto

<sup>10</sup> K= indennità mensile per tonnellata di prodotto commercializzato nell'anno 2021